




REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICA SUGLI IMPIANTI SOGGETTI AL D.P.R. N. 462/01

INDICE

- 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 2. PRINCIPI**
- 3. RIFERIMENTI**
- 4. TERMINI E DEFINIZIONI**
- 5. GENERALITÀ**
- 6. PERSONALE IMPIEGATO**
- 7. OFFERTA, ORDINE, APERTURA COMMESSA**
- 8. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE**
- 9. RAPPORTO E VERBALE DI VERIFICA**
- 10. IMPEGNI E DOVERI DEL CLIENTE**
- 11. IMPEGNI E DOVERI DEL CEC**
- 12. DISDETTA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE**
- 13. RICORSI E RECLAMI**
- 14. RISERVATEZZA**

Sigla	Rev.	Descrizione delle modifiche	Redatto	Verificato	Approvato	Data
CEC PR 20	2	Modificato § 4.	P. Picollo 	F. Pertusati 	S. Morra 	2023-10-01

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento definisce le procedure adottate dal CEC – Consorzio Europeo Certificazione s.c.a r.l. (nel seguito CEC) nelle attività di verifica ispettiva di cui al D.P.R. 462/01, ai sensi della normativa nazionale vigente.

Il presente regolamento costituisce altresì parte integrante del contratto tra CEC e Cliente ed è disponibile in versione aggiornata sul sito web del CEC (www.consorziocec.it).

Il CEC opera, ai sensi del D.P.R. 462/01, sulle seguenti tipologie di impianti:

- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;
- impianti elettrici collocati in luoghi con pericolo di esplosione.

Ai sensi del D.P.R. 462/01 artt. 4, 6 e 7, le verifiche sugli impianti di cui sopra possono essere:

- periodiche;
- straordinarie.

Le verifiche periodiche devono essere effettuate ogni 5 anni, a esclusione degli impianti installati nei cantieri, nei locali adibiti a uso medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio e nei luoghi con pericolo di esplosione, per i quali la periodicità è ogni 2 anni.

Le verifiche straordinarie si effettuano nei casi di:

- esito negativo della visita periodica;
- modifica sostanziale dell'impianto;
- richiesta del datore di lavoro.

2. PRINCIPI

Il CEC opera in modo da evitare qualsiasi discriminazione nei confronti dei Clienti e da assicurare riservatezza, obiettività e imparzialità nel processo di verifica, nei limiti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Il CEC non è coinvolto in attività di progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti a ispezione, in modo da evitare conflitti di interesse in termini di indipendenza di giudizio e integrità nello svolgimento delle attività di ispezione.

Il CEC non fa parte e non è altresì collegata in alcun modo a soggetti giuridici implicati nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli impianti sottoposti a ispezione.

Il CEC esegue in proprio (attraverso i propri consorziati ANCCP CA srl e IIS CERT srl) le attività di ispezione inerenti il D.P.R. 462/01 che ha accettato contrattualmente di effettuare.

3. RIFERIMENTI

Si riportano nel seguito i riferimenti principali applicabili al presente Regolamento.

D.P.R. 462/01	Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi
Legge 8 del 28/02/2020	Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2019 (milleproroghe), n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica
UNI CEI EN ISO/IEC 17020	Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di Organismi che effettuano attività ispettive
ILAC-P10	ILAC Policy on the Traceability of Measurement Results
ILAC-P15	Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies

Direttiva 11 marzo 2002 (Map)	Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi di ispezione di tipo "A"
Guida CEI MISE 0-14	Guida all'applicazione del D.P.R. 462/01
Reg. RG-01 ACCREDIA	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione – Parte generale
Reg. RG-01-04 ACCREDIA	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione
Reg. RG-09 ACCREDIA	Regolamento per l'utilizzo del Marchio ACCREDIA
Circ. tec. ACCREDIA n° 29/2017	Chiarimenti per la gestione degli accreditamenti degli Organismi di Ispezione di Tipo A per l'effettuazione di verifiche ai sensi del D.P.R. 462/01
Circ. tec. ACCREDIA n° 6/2018	Modalità di verifica adottate da ACCREDIA nella valutazione del requisito relativo all'utilizzo da parte degli Organismi di Ispezione per l'effettuazione di verifiche ai sensi del D.P.R. 462/01, di strumenti dotati di certificati di taratura
D. Lgs. 81/2008	Attuazione dell'articolo 1 Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Principali norme di sicurezza degli impianti di cui al D.P.R. 462/01 (elencate a titolo indicativo e non esaustivo):

- norme CEI 64/8, 14
- norme CEI 31/33, 34, 35, 56, 87, 88
- norma CEI 81/2, 10
- norme CEI 99/2, 3

I riferimenti sopra citati, sono da considerarsi applicabili nell'ultima edizione/revisione valida.

4. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni.

Ispezione:	Esame di un impianto e determinazione della sua conformità a requisiti di sicurezza in riferimento alla normativa pertinente applicabile.
Verifica:	Ispezione realizzata mediante esame della documentazione, esame a vista dei luoghi ispezionabili, prove, verbalizzazione dell'esito.
Datore di Lavoro:	Soggetto giuridico che in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, configura un rapporto di lavoro subordinato o a esso equiparato.
Cliente:	Datore di Lavoro, committente della verifica.
Legale Rappresentante:	Persona fisica autorizzata dal Datore di Lavoro ad adempiere ai suoi obblighi, in particolare alla sottoscrizione contrattuale dell'incarico della verifica e all'affidamento della verifica a un organismo individuato dal Ministero competente (MiMIT) ai sensi degli artt. 4, 6 o 7 del D.P.R. 462/01.

5. GENERALITÀ

Lo schema di attività del CEC prevede le seguenti fasi principali:

- richiesta della verifica (da parte del Cliente);
- esame di fattibilità (non registrato);
- emissione dell'offerta;
- riesame e accettazione dell'incarico;
- verifica della documentazione d'impianto;
- verifica, nei casi previsti, della documentazione tecnica relativa a modifiche effettuate (di cui all'articolo 7, comma 2, 2° trattino del D.P.R. 462/01) con valutazione delle soluzioni adottate;
- prove e verifiche sull'impianto installato;

- analisi delle prove effettuate e valutazione della conformità in base alle disposizioni previste dalla normativa tecnica inerente applicabile;
- rilascio del verbale di verifica periodica o straordinaria;
- validazione del verbale/rapporto di ispezione.

6. PERSONALE IMPIEGATO

Il CEC si serve di personale competente per le funzioni che svolge e conserva le informazioni aggiornate circa la qualifica, l'addestramento, l'esperienza e la formazione di ogni persona coinvolta nell'attività di ispezione al fine di documentare il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e dalle disposizioni normative vigenti.

7. OFFERTA, ORDINE, APERTURA COMMESSA

Il Datore di Lavoro, tenuto a verificare i propri impianti così come indicato negli art. 4, 6 e 7 del D.P.R. 462/01, chiede offerta al CEC fornendo le seguenti informazioni minime:

- tipo di verifica richiesta (verifica impianti di terra, verifica impianti nei luoghi pericolo di esplosione, verifica impianti di protezione contro le scariche atmosferiche);
- anno di prima installazione;
- tensione di alimentazione;
- potenza installata e superficie dell'attività lavorativa;
- destinazione d'uso dei locali (ambiente ordinario, a maggior rischio in caso di incendio, medico, cantiere, luogo con pericolo di esplosione);
- identificazione dell'impianto, la ragione sociale, l'indirizzo dell'installazione.

Sulla base delle informazioni raccolte ed eventuale sopralluogo, il CEC predispone un'offerta economica, in accordo alle tariffe definite dalla Legge n. 8 del 28/02/2020 (conversione del D.L. 162 – art. 36 del 30/12/2019), che fa pervenire all'interessato con la necessaria modulistica contrattuale e le modalità di svolgimento.

Qualora il CEC si avvalga dell'operato di un intermediario (Cliente del CEC), quest'ultimo è tenuto a fornire evidenza al CEC del rapporto contrattuale stipulato con il Cliente finale dal quale si evinca che quest'ultimo:

- abbia incaricato l'intermediario stesso a richiedere e far effettuare al CEC la verifica ai sensi del D.P.R. 462/01;
- abbia altresì preso visione e accettato il presente regolamento, nonché le tariffe applicate (di cui sopra) che, nel caso specifico, saranno fatturate all'intermediario stesso.

Il CEC controlla l'idoneità e l'adeguatezza della documentazione resa disponibile richiedendo al Cliente, ove necessario, chiarimenti, precisazioni o aggiunte.

Il Responsabile Tecnico, a seguito di riesame positivo, autorizza l'avvio dell'iter, nonché l'apertura della relativa commessa.

Ricevuta la richiesta di verifica dal Cliente, il CEC formalizza l'accettazione dell'incarico controfirmando il modulo di richiesta in esame, quindi inviandone copia al Cliente.

8. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE

A seguito di accettazione dell'incarico, il CEC provvede alla pianificazione della verifica nel rispetto delle scadenze previste, formalizza l'ispettore qualificato prescelto e ne dà comunicazione al Cliente unitamente alle modalità di svolgimento.

La pianificazione potrà prevedere, in alcuni casi, la presenza (in veste di osservatori) anche di ispettori interni o dell'Ente di Accreditamento (ACCREDIA).

I nominativi dell'ispettore incaricato e degli eventuali osservatori verranno comunicati al fine di una possibile ricsuzione (entro 2 gg lavorativi) nel caso di incompatibilità o conflitto di interesse dimostrato.

Le verifiche prevedono l'accesso dell'ispettore in tutti i locali e luoghi di lavoro accompagnati da incaricato dal datore di lavoro.

Sono previste analisi della documentazione, prove strumentali ed esami a vista atti ad accertare lo stato di conservazione degli impianti.

8.1 Impianti di messa a terra fino a 1 kV

Analisi della documentazione

Se non precedentemente acquisita, il giorno della verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione dell'ispettore:

- progetto dell'impianto elettrico;
- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico;
- denuncia dell'impianto di messa a terra;
- precedenti verbali di verifica.

Verifica visiva

L'ispettore si accerta del buono stato di conservazione dei componenti l'impianto di terra.

Verifiche strumentali

- misura della resistenza di terra nei sistemi TT (loop test o metodo voltamperometrico);
- misura dell'impedenza anello di guasto nei sistemi TN;
- misura della corrente di primo guasto e coordinamento nei sistemi IT;
- prova di intervento dei dispositivi a corrente differenziale;
- verifica della continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali.

8.2 Impianti di messa a terra oltre 1 kV

Analisi della documentazione

Vale quanto indicato per gli impianti fino a 1 kV e inoltre il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il documento dell'Ente fornitore di energia attestante i valori delle correnti di guasto a terra e il tempo di eliminazione del guasto lato AT/MT.

Verifica visiva

L'ispettore si accerta del buono stato di conservazione dei componenti l'impianto di terra.

Verifiche strumentali

- misura della resistenza di terra con metodo voltamperometrico;
- eventuali rilievi delle tensioni di contatto/passaggio;
- verifica della continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali.

8.3 Impianti elettrici installati nei luoghi di esplosione

Analisi della documentazione

Se non precedentemente acquisita, il giorno della verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione dell'ispettore:

- a) eventuali verbali dell'Ente verificatore precedente (ARPA, ASL o Organismo abilitato);
- b) dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore dell'impianto;
- c) classificazione delle zone pericolose intese come:
- d) tipo (0, 1 e 2 per gas e 20, 21 e 22 per polveri)

Forma e dimensioni mediante planimetrie, elaborati grafici con dettagli comprendenti, tra l'altro: dati con le caratteristiche fisico-chimiche delle sostanze, dati sulle condizioni di temperatura e ventilazione dell'ambiente, individuazione delle sorgenti d'emissione;

- e) tipi e caratteristiche degli impianti a sicurezza adoperati o di sistemi specifici;
- f) documenti descrittivi di eventuali sistemi a sicurezza intrinseca, contenenti le verifiche di compatibilità previste per i suoi componenti.

Verifica visiva

L'ispettore si accerta del buono stato di conservazione dell'impianto verificando lo stato di usura dei componenti di sicurezza.

Verifiche strumentali

In generale, questo tipo di verifica non comporta l'esecuzione di prove strumentali.

In presenza dell'adozione di particolari provvedimenti, come i sistemi di pressurizzazione o il controllo dell'esplosibilità o della temperatura, può essere eseguita una prova di funzionamento.

8.4 Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

Analisi della documentazione

Se non precedentemente acquisita, il giorno della verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione dell'ispettore:

- valutazione del rischio fulminazione (CEI EN 62305-2 e D.Lgs. 81/08);
- dichiarazione di conformità degli impianti installati;
- denuncia degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
- precedenti verbali di verifica;
- progetto.

Verifica visiva

L'ispettore si accerta del buono stato di conservazione dell'impianto.

Verifiche strumentali

- misura della resistenza dell'impianto disperdente;
- verifica della continuità sui diversi costituenti l'impianto.

9. RAPPORTO E VERBALE DI VERIFICA

Al termine dell'ispezione tecnica, l'ispettore redige il rapporto di verifica, predispose il verbale su apposita modulistica e li fa pervenire firmati al CEC, entro 7 giorni dalla data dell'ispezione (in tempo reale in caso di esito negativo), per l'attività di riesame.

Il verbale di verifica è il documento contenente l'esito della verifica.

Il rapporto di verifica è la relazione dell'ispettore e costituisce parte integrante del verbale, al quale è allegato con pari numero.

Nel caso in cui l'ispettore non riesca a portare a termine l'ispezione per motivi imputabili al Cliente ma non costituenti non conformità, egli è tenuto a sospendere l'ispezione.

Tale sospensione viene comunicata per iscritto al Cliente, corredata della relativa motivazione.

L'ispezione verrà conclusa non appena il Cliente avrà risolto i motivi che hanno determinato la sospensione (es. mancata disponibilità della documentazione necessaria per l'effettuazione della verifica, mancanza della necessaria assistenza, ecc.).

Il rapporto di verifica e il relativo verbale vengono riesaminati entro 10 giorni dalla data della verifica dal Responsabile Tecnico o suo Sostituto, per verifica di completezza e congruenza con le procedure interne del CEC, idoneità delle registrazioni dell'ispettore, congruenza del giudizio sullo stato di conformità dell'impianto.

Il Responsabile Tecnico o il suo Sostituto può:

- approvare i suddetti documenti tal quali, nel caso in cui non rilevi anomalie;
- contattare l'ispettore per i chiarimenti e le rettifiche del caso, qualora dovesse rilevare anomalie (documenti mal compilati o con rilievi non pertinenti, ecc.);
- richiedere la ripetizione della verifica, qualora lo reputi necessario.

A seguito di riesame positivo, il Responsabile Tecnico o suo Sostituto firma il verbale di verifica che verrà trasmesso unitamente al rapporto al Cliente, entro i 5 giorni successivi, tramite mail o a mezzo posta.

I suddetti documenti contengono le informazioni di seguito riportate:

- identificazione del CEC (e relativi decreti di autorizzazione);
- identificazione del Cliente;
- identificazione e ubicazione dell'impianto oggetto di verifica;
- identificazione della tipologia di verifica (periodica o straordinaria);
- identificazione dell'ispettore del CEC;
- anno d'installazione dell'impianto;
- riferimenti all'eventuale Dichiarazione di Conformità (D.M. 37/08);
- riferimenti all'eventuale progetto in relazione alla tipologia d'impianto;
- indicazione sintetica delle prove e delle misure eseguite e dei relativi risultati ottenuti;
- strumentazione di misura utilizzata;
- indicazioni del tempo impiegato a effettuare la verifica in ore/uomo;
- esito della verifica;
- motivazione delle non conformità in caso di esito negativo;
- data di esecuzione della verifica;
- data di approvazione.

In caso di esito negativo, il CEC trasmette, entro 3 giorni dalla ricezione, verbale e relativo rapporto di verifica, nei casi previsti, all'Organo pubblico di vigilanza territorialmente competente, e contestualmente al Cliente, tramite Pec o raccomandata A/R.

Le attività di ispezione sono effettuate da personale diverso e indipendente da quello utilizzato per la validazione.

I documenti d'ispezione vengono conservati dal CEC per 10 anni dalla data di emissione.

La segreteria tecnica aggiorna lo scadenario delle verifiche e, sulla base dello stesso, estrapola l'elenco delle attività che risultano in scadenza nell'anno successivo, indicando le seguenti informazioni:

- n. di impianto;
- dati anagrafici del Cliente;
- tipo di verifica;
- periodicità della verifica;
- potenza dell'impianto in kW;
- importo dell'esecuzione della verifica;
- data di effettuazione della verifica;
- ispettore incaricato della verifica;
- esito della verifica;
- scadenza successiva.

Tale elenco, per quanto di competenza, viene inviato all'ispettore per la pianificazione dei singoli interventi.

10. IMPEGNI E DOVERI DEL CLIENTE

Il Cliente ha il dovere in particolare di:

- accettare quanto indicato nelle clausole riportate nei contratti di verifica;
- accettare, senza costi aggiuntivi a proprio carico, l'eventuale presenza di ispettori interni o dell'Ente di Accreditamento in veste di osservatori, che saranno comunicati dal CEC;
- accettare, senza costi aggiuntivi a proprio carico, la presenza di eventuali ispettori del CEC in addestramento/ affiancamento o in veste di osservatori ai fini di qualifica/monitoraggio in campo;

- fornire agli ispettori la massima collaborazione durante tutte le fasi descritte consentendo l'accesso alle aree in cui si devono svolgere le attività e mettendo a disposizione degli ispettori, per lo svolgimento delle stesse, i documenti e l'assistenza necessari e previsti nei paragrafi di riferimento del presente regolamento;
- fornire adeguati mezzi e istruzioni per un accesso sicuro all'impianto, garantendo la possibilità di interrompere l'alimentazione elettrica, designare il personale di accompagnamento abilitato e fornire gli elementi e informazioni necessari a un accesso in sicurezza all'impianto;
- conservare il verbale ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza (art. 4 comma 3 e art. 6 comma 3 D.P.R. 462/01).

Il Cliente s'impegna altresì a non fare uso alcuno del logo del CEC e, conseguentemente, del logo di ACCREDIA riservato ai clienti degli Organismi Accreditati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento ACCREDIA RG-09.

11. IMPEGNI E DOVERI DEL CEC

Il CEC ha il dovere in particolare di:

- garantire l'indipendenza, l'imparzialità e la riservatezza nell'operato della propria struttura organizzativa nonché del proprio personale preposto all'espletamento delle attività di cui al presente Regolamento;
- garantire, in qualità di Organismo di Tipo A, di effettuare attività di ispezione solo relativamente a impianti/installazioni di cui non si configura proprietaria o per i quali non risulti in alcun modo coinvolta nelle fasi di progettazione, costruzione, fornitura, installazione, acquisto, utilizzo o manutenzione piuttosto che rappresentante autorizzata di una qualsiasi parte dell'oggetto ispezionato;
- richiedere sempre all'eventuale intermediario (Cliente di CEC) di fornire evidenza del rapporto contrattuale stipulato con il Cliente finale dal quale si evinca che quest'ultimo abbia incaricato l'intermediario stesso a richiedere e far effettuare a CEC le attività di certificazione/ispezione e preso visione e accettato il regolamento di CEC specifico settore, nonché le tariffe applicate che, nel caso specifico, saranno fatturate all'intermediario stesso;
- garantire opportuna formazione e informazione del personale tecnico impiegato per le attività di ispezione in merito ai rischi generali e specifici connessi con tale attività e assicurare che gli ispettori siano in possesso dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale;
- assicurare che gli ispettori dispongano di strumentazione idonea per le attività da eseguire;
- trasmettere copia del verbale di verifica all'Autorità territorialmente competente nel caso di verifica straordinaria effettuata conseguentemente a un verbale negativo derivante dall'applicazione dell'art. 3 del D.P.R. 462/01 (verifiche a campione eseguite dall'INAIL);
- comunicare ai Clienti con contratto in essere eventuali modifiche apportate al presente regolamento;
- rendere disponibile al Cliente, sul proprio sito web, versione aggiornata del presente Regolamento.

12. DISDETTA DAL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il contratto relativo alla richiesta di verifica periodica ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.P.R. 462/01 prevede una clausola di tacito rinnovo, salvo disdetta, da far pervenire mediante lettera raccomandata o Pec almeno 60 giorni prima della scadenza della verifica successiva (come sottoscritto dal Cliente).

Il Cliente ha facoltà di disdire formalmente il rapporto contrattuale, dandone comunicazione alla controparte, con lettera raccomandata o Pec, almeno 6 mesi prima della scadenza della successiva verifica periodica.

Il CEC si riserva la facoltà di risolvere il contratto, declinando ogni responsabilità in merito alla verifica non effettuata, nei casi in cui il Cliente non soddisfi gli adempimenti di cui al presente regolamento, con particolare riferimento al caso di mancato pagamento degli importi dovuti per le prestazioni effettuate.

13. RICORSI E RECLAMI

Il Cliente ha facoltà di avanzare reclami e/o presentare ricorsi al CEC in merito alle decisioni prese dal suddetto, affinché queste vengano riesaminate.

Il CEC definisce le modalità di trattamento di reclami e ricorsi nell'apposita procedura PR 06, consultabile sul proprio sito web all'indirizzo www.conorziocec.it.

14. RISERVATEZZA

I documenti del Cliente e del CEC relativi alla verifica ispettiva, a partire dalla richiesta di verifica, sono considerati riservati.

Nell'ambito del CEC, i documenti del Cliente sono gestiti sotto la responsabilità diretta del Titolare del trattamento dati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in merito alla Privacy e ai diritti di proprietà.

Il personale del CEC (compresi gli ispettori) è tenuto al segreto professionale relativamente alle informazioni di cui viene a conoscenza durante l'espletamento delle proprie funzioni.

Il CEC si impegna a non divulgare le informazioni riservate, ricevute verbalmente, desunte da documenti o apprese nel corso delle visite e concernenti aspetti economici, organizzativi, tecnici ed etici del Cliente che ha in corso attività di ispezione con il CEC.

Nel caso in cui, per legge, qualche informazione debba essere trasmessa a terzi (es. Pubbliche Amministrazioni), il CEC è tenuto a darne comunicazione preventiva al Cliente interessato, salvo che non sia proibito dalla legge.

Anche informazioni sui Clienti fornite a terzi (da chi presenta un reclamo, o da Autorità Pubbliche, ecc.) sono gestite sotto vincolo di riservatezza.